

*mentore*



09357-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -  
Claudio Cerroni  
Antonella Di Stasi  
Stefano Corbetta - Relatore -  
Ubalda Macrì

Sent. n. *86*  
UP - 15/01/2020  
R.G.N. 40464/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 31/01/2019 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per i fatti commessi fino al (omissis) per intervenuta prescrizione con rinvio per la rideterminazione della pena; il rigetto nel resto;  
udito il difensore avv. (omissis) del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. (omissis) del foro di Reggio Emilia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, per quanto rileva in questa sede, in accoglimento dell'appello proposto dal p.m. avverso la pronuncia assolutoria resa dal g.u.p del Tribunale di Reggio Emilia all'esito del giudizio abbreviato, la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 517 cod. pen. contestato al capo E), relativamente alle condotte poste in essere fino al (omissis), perché estinto per intervenuta prescrizione, e condannava il predetto imputato alla pena di otto mesi di reclusione e ottomila euro di multa per le residue condotte commesse sino all' (omissis).

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 517 cod. pen.

Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provato che i mosti utilizzati per creare il "Wine Kit" non fossero di origine italiana, in quanto: 1) non esiste alcun canale vincolato attraverso cui il mosto di vino può circolare in Canada, dal momento che, come emerge dal *dossier* informativo realizzato dalla camera di commercio italiana in Quebec, al *Liquor Control Board* è riservata la commercializzazione dei vini e degli alcolici, e non anche del mosto; 2) se è vero che una parte del mosto, pari all'incirca al 15%, come emerge dall'analisi del fatturato della società, proveniva dalla (omissis), non risulta provata la provenienza dell'altro mosto utilizzato dalla (omissis); 3) spettava al titolare della pubblica accusa provare le caratteristiche dei mosti acquistati da (omissis) da fornitori diversi dalla (omissis).

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 517 cod. pen.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che i nomi riportati sulle etichette contenute all'interno del *kit* fossero idonei a trarre in inganno l'acquirente sull'origine e sulla provenienza dei mosti, considerando che le uniche indicazioni che richiamano i prodotti nella scatola di "Wine Kit" non riguardano il mosto, ma sono costituite da etichette da applicare alle confezioni del prodotto realizzato a cura dell'acquirente.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Per una migliore comprensione della vicenda, va precisato che al <sup>(omissis)</sup> si contesta la messa in commercio, da parte della ditta canadese " <sup>(omissis)</sup> inc." - società di proprietà e gestita direttamente dalla <sup>(omissis)</sup> srl, di cui l'imputato era presidente - la messa in commercio di prodotti denominati "Wine Kit" (contenenti mosto, tappi, etichette), recanti nelle confezioni le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta (quali <sup>(omissis)</sup> , <sup>(omissis)</sup> e numerosi altri), la dicitura " <sup>(omissis)</sup> ", le effigi del <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> , così da ingenerare negli acquirenti la falsa convinzione che trattasi di bevanda composta da mosti di origine italiana.

3. Ciò posto, il primo motivo, con cui si contesta l'origina non italiana del mosto, è manifestamente infondato.

3.1. Invero, la Corte d'appello ha desunto la prova che i mosti utilizzati per creare il "Wine Kit" non provenissero da vitigni italiani sulla base della valutazione congiunta da una pluralità di elementi, quali: 1) il fatto che l'analisi del fatturato delle società <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> non ha riscontrato l'acquisto di mosti di vini DOP; 2) le etichette recanti le indicazioni dei nomi di vini DOP risultavano commissionate dalla <sup>(omissis)</sup> a imprese non solo italiane, ma anche cinesi; 3) l'importazione in Canada di mosti di vino può essere effettuata solo tramite monopoli provinciali; a tal proposito, non ha pregio il rilievo difensivo secondo cui dal *dossier* informativo realizzato dalla camera di commercio italiana in Quebec non trattandosi, appunto, di un mero documento a contenuto divulgativo, che, peraltro, nulla dice in ordine alla commercializzazione del mosto.

3.2. A fronte di tali elementi, gravemente indiziari, la Corte territoriale ha evidenziato come l'imputato non avesse documentato la provenienza italiana dei mosti, ciò non comportando un'indebita inversione dell'onere della prova; invero, gli elementi indicati dalla pubblica accusa e sopra indicati avrebbero potuto essere confutati dalla prova della provenienza del mosto da vitigni italiani: prova peraltro di agevole dimostrazione, ove realmente esistente, che, tuttavia, il ricorrente non ha mai fornito.

3.3. Il motivo, pertanto, si risolve in una rivalutazione del compendio probatorio, che non è ammissibile in sede di legittimità.

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 49, "l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale". Tale disposizione precisa inoltre che "costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".

4.2. Questa Corte di legittimità ha affermato che la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti (Sez. 3, n. 21256 del 05/02/2014 - dep. 26/05/2014, Uberti, Rv. 259721).

4.3. Nel caso in esame, è di tutta evidenza che il consumatore, nell'acquistare il "Wine Kit", fosse tratto in inganno sull'origine italiana del mosto, utilizzato per preparare la bevanda al gusto di vino, in quanto l'indicazione nelle confezioni di vini italiani a denominazione di origine protetta (quali (omissis) e numerosi altri), la dicitura "(omissis) (omissis), le effigi del (omissis) sono elementi idonei a ingenerare nel consumatore la falsa convinzione dell'origine italiana - non ovviamente del "vino" ma - del mosto medesimo, utilizzando per la preparazione della bevanda.

5. Va perciò affermato il seguente principio di diritto: integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen., in relazione all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino "doc" italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l'indicazione di vini italiani, le effigi della (omissis) (omissis) ), da vitigni italiani.

6. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7. L'ammissibilità del ricorso consente l'instaurazione del rapporto processuale e, di conseguenza, la rilevanza della maturata prescrizione con riguardo alle condotte commesse fino al (omissis) .

Nondimeno, si osserva che la Corte territoriale non ha operato alcun aumento per la continuazione, avendo determinato la pena in un anno di reclusione, ridotta per il rito a otto mesi; conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione delle condotte commesse fino al (omissis) non comporta la necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio, posto che la continuazione non è stata calcolata dalla Corte territoriale nella determinazione della pena.

**P.Q.M.**

Annula senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte commesse fino al 15/07/2012. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15/01/2020.

Il Consigliere estensore  
Stefano Corbetta



Il Presidente  
Luca Ramacci

